

Cos'è

Il **congedo parentale** è un periodo di **astensione facoltativo dal lavoro**, concesso alle **lavoratrici autonome madri per ogni figlio**. Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale la lavoratrice percepisce un'**indennità economica** sostitutiva del reddito da lavoro.

A chi è rivolto

Il congedo parentale spetta a condizione che le **lavoratrici autonome** abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'**effettiva astensione dall'attività lavorativa**.

Il congedo parentale **non spetta ai padri lavoratori autonomi**.

Come funziona

Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un **massimo di tre mesi** da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia, in caso di **adozione o affidamento**, del bambino.

Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

L'indennità corrisposta è **pari al 30%** della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

Domanda

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata **prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto**. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Come fare domanda

La domanda di congedo parentale può essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.